



COMUNE DI ZAMBRONE

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Tel.0963392022-fax 0963392023

www.comune.zambrone.vv.it - tecnicozambrone@asmepec.it

Località di particolare interesse turistico D.P.G.R. N° 1658 del 23.07.1980

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 48 DEL 28.12.2018

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

INDICE

CAPO I – NORMATIVA E DEFINIZIONI

- Art. 1 - Premessa*
- Art. 2 - Normativa di riferimento*
- Art. 3 - Materie e finalità del Regolamento*
- Art. 4 - Entrata in vigore*
- Art. 5 - Classificazioni*

CAPO II - REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA

- Art. 6 - Norme generali*
- Art. 7 - Scarichi vietati*

CAPO III - MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- Art. 8 - Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione*
- Art. 9 - Scarichi di utenze civili ed assimilabili*
- Art. 10 - Scarichi di insediamenti produttivi*
- Art. 11 - Scarichi particolari*
- Art. 12 - Autorizzazione provvisoria e definitiva*

CAPO IV - PROCEDURE AMMINISTRATIVE E NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- Art. 13 - Allacci in fognatura*
- Art. 14 - Limitazioni all'autorizzazione allo scarico*
- Art. 15 - Impianti di sollevamento*
- Art. 16 - Allacci multipli*
- Art. 17 - Allacci alla fognatura di fabbricati preesistenti*
- Art. 18 - Allacci provvisori*
- Art. 19 - Ventilazione dei collettori fognari*
- Art. 20 - Predisposizione di imbocchi nella pubblica fognatura*
- Art. 21 - Prescrizioni tecniche per la progettazione di fognature interne*
- Art. 22 - Proprietà delle tubazioni*
- Art. 23 - Servitù di fognatura*
- Art. 24 - Verifiche e controlli*
- Art. 25 - Sversamenti accidentali*

CAPO V - CANONI E CAUZIONI

- Art. 26 - Canone di allaccio e cauzione*
- Art. 27 - Canone per il servizio*

CAPO VI - PENALI, REVOCHE E RISARCIMENTO DANNI

- Art. 28 - Responsabilità e risarcimento per danni*
- Art. 29 - Danno ambientale*
- Art. 30 - Scarichi abusivi e violazioni*
- Art. 31 - Disposizioni comunali*
- Art. 32 - Adeguamento alle nuove disposizioni di legge*

CAPO VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 34 - Norme transitorie*
- Art. 35 - Entrata in vigore*

CAPO I

NORMATIVA E DEFINIZIONI

Art. 1

(Premessa)

Ai sensi della Legge Regionale del 3 ottobre 1997, n. 10 (B.U.R. Calabria 9 ottobre 1997, n. 102.) “ Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato ”, della L.R. n. 34 del 12.08.2002 “ Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali ” e nelle more di approvazione definitiva del “ Piano Regionale di Tutela delle Acque ” e del relativo regolamento regionale sugli scarichi per come previsto dal T.U. sull'ambiente D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il presente regolamento viene redatto e approvato dal Comune di Zambrone al fine di definire delle linee guida semplificative per le procedure autorizzative degli scarichi di acque reflue domestiche, urbane ed industriali. Il presente regolamento rappresenta norma transitoria fino all'applicazione del regolamento regionale sugli scarichi e l'approvazione definitiva della legge Regionale di tutela delle acque.

Art. 2

(Normativa di riferimento)

1. **Legge Regionale n. 10 del 3 ottobre 1997, art. 4 comma 1** stabilisce che spettano ai Comuni:

- a) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per quanto attiene all'accettabilità degli stessi alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua;
- b) l'approvazione dei progetti delle opere che originano gli scarichi di cui sopra ove questi non siano espressamente approvati nei progetti edilizi di edifici, impianti o complessi insediativi.

2. **Decreto Lgs. n. 152/2006**

- **l'art. 61** attribuisce alle Regioni la competenza in ordine all'elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei “ piani di tutela delle acque ”, quale strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo.
- **l'art. 121** stabilisce le finalità, i contenuti e le modalità di adozione e approvazione dei piani di tutela delle acque;
- **l'art. 124** comma 7 dichiara che “salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla provincia ovvero all'Autorità d'Ambito se lo scarico è in pubblica fognatura”.

3. **Legge 26 marzo 2010, n. 42** di conversione del decreto legge 25 gennaio 2010, n.2, prevede l'aggiunta del comma 186 bis dopo il comma 186 all'art.2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, il quale recita”.... sono soppresse le autorità di ambito territoriale ottimale (ATO) di cui agli art. 148 e 201 del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni. Le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle ATO, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza .

4. **Ordinanza del 6 luglio 2000 n. 3062** del Ministero dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, ha attribuito al Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Calabria la competenza di predisporre il “piano di tutela delle acque” di cui all'art. 44 della normativa previgente dettata dal Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 (abrogato dal D.lgs n. 152/2006)

5. In data **30 giugno 2009 n. 394** la Giunta Regionale approva il Piano di tutela delle acque ai sensi dell'art. 121 del D.lgs e s.m. e i. il Commissario Delegato in data 15.11.2000 stipulava con SOGESID Spa una Convenzione “ finalizzata all'attuazione degli interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore della gestione dei rifiuti e della tutela delle acque nella Regione Calabria”.

6. Ai sensi **dell'art. 62 della Legge Regionale n. 34 del 2002** i Comuni predispongono le attività di controllo al fine di garantire un adeguato livello di tutela del sistema ambientale nell'ambito del proprio territorio e adottano i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute dei cittadini.

7. L'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per regolamento lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Fino all'approvazione definitiva del Piano di Tutela delle Acque, e in mancanza a tutt'oggi del gestore unico le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura, sono demandate ai Comuni.

Art. 3

(Materia e finalità del Regolamento)

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del servizio di fognatura e/o depurazione con le relative modalità tecniche ai sensi del Decreto Legislativo 06 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni e della Legge Regionale 3 ottobre 1997, n.10.

Disciplina altresì le spese di allacciamento, le tariffe e le relative modalità di esazione, nonché le sanzioni amministrative previste per la violazione del Regolamento stesso.

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento è soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale ed entra in vigore il 1° giorno del mese successivo alla esecutività della relativa delibera.

Art. 5

(Classificazione)

Per scarico s'intende l'immissione in fognatura di reflui provenienti da stabili o complessi ad uso produttivo e/o civile.

In base alla provenienza, si distinguono:

- a) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- b) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dalle attività di cui al comma 7 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06.

Agli effetti del presente Regolamento le acque sono classificate in:

- a) ACQUE BIANCHE: per acque bianche s'intendono solo ed esclusivamente quelle meteoriche e di falda, qualora non siano state contaminate da attività di tipo produttivo o di servizio;
- b) ACQUE NERE: per acque nere s'intendono le acque reflue domestiche (provenienti da insediamenti di tipo residenziali o con caratteristiche qualitative equivalenti quali alberghiero, turistico, sportivo e ricreativo, e da servizi dove lo scarico interessa prevalentemente il metabolismo umano e l'attività domestica), le acque reflue industriali (acqua di qualsiasi tipo scaricata da edifici o insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento), le acque meteoriche di dilavamento, di condensa e di raffreddamento contaminate da attività produttive o di servizio.

CAPO II

REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA

Art. 6

(Norme generali)

Ai sensi del d.lgs. n.152/06 e s.m.i., tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

È fatto obbligo a tutti gli insediamenti prospicienti la rete fognaria, di allacciarsi alle pubbliche fognature.

Gli scarichi di cui al comma precedente che non risultino allacciati alla pubblica fognatura, sono da considerarsi non autorizzati e sanzionati ai sensi dei successivi articoli 30 e 31.

In rapporto al futuro ampliamento della rete fognaria, il responsabile del Settore Area Tecnica stabilirà i tempi per l'esecuzione degli allacciamenti degli scarichi esistenti.

Nelle nuove concessioni ad edificare saranno indicate le norme tecniche ed igienico-sanitarie alle quali si dovranno attenere le nuove utenze.

Art. 7

(Scarichi vietati)

Nelle pubbliche fognature non possono essere introdotte:

- a) sostanze infiammabili od esplosivi quali benzolo, olio combustibile, etc.;
- b) sostanze che sviluppino gas o vapori tossici;
- c) qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità tali (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) da danneggiare od interferire con i processi di depurazione naturale od artificiale dei liquami urbani o che, comunque possa costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini e degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recapito finale o alla rete fognaria;
- d) sostanze radioattive;
- e) scarichi di acque di raffreddamento e/o provenienti da linee produttive con temperatura superiore ai 35° C;
- f) sostanze solide o viscosi in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte o produrre interferenze con il sistema di fognature.

La quantità e la qualità degli scarichi recapitati nella fognatura comunale devono in ogni caso essere tali da:

- a) non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione della fognatura e dell'impianto centralizzato di depurazione;
- b) salvaguardare i manufatti della fognatura e dell'impianto centralizzato di depurazione, nonché rispettare i relativi dimensionamenti idraulici;
- c) non interferire negativamente con il processo depurativo dell'impianto centralizzato e con il trattamento dei fanghi dell'impianto centralizzato.

Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.

CAPO III

MODALITÀ E PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 8

(Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione)

Competente al rilascio dell'autorizzazione a scaricare in pubbliche fognature comunali è il responsabile dell'Area Tecnica.

Art. 9

(Scarichi di utenze civili ed assimilabili)

Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi, purché non siano in contrasto con quanto contenuto nel d.lgs. n.152/06 e s.m.i. e nel presente Regolamento.

Il cittadino cui è fatto obbligo di allacciarsi alla fognatura ai sensi dell'art. 6, presenterà domanda in bollo tesa ad ottenere l'autorizzazione allo scarico, su di un modello predisposto e disponibile presso l'Ufficio Tecnico, che fornirà la consulenza per la corretta compilazione.

Il responsabile dell'Area Tecnica, accertata l'osservanza di quanto disposto nel presente Regolamento, rilascerà alle utenze civili ed assimilabili l'autorizzazione in bollo all'allaccio ed allo scarico nella pubblica fognatura, previo pagamento del canone di allaccio.

Art. 10

(Scarichi di insediamenti produttivi)

Il titolare di insediamento produttivo cui è fatto obbligo ai sensi dell'art. 6 di allacciarsi alla fognatura, dovrà inoltrare domanda redatta su apposito modello predisposto dal Settore Area Tecnica il quale rilascerà un'autorizzazione provvisoria all'allaccio ed allo scarico nella pubblica fognatura.

Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A del D.Lgs. 152/2006 e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'allegato 5, alla tabella 3 del D.lgs 152/06 e s.m.i., gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite, in base alla caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.152/06.

La facoltà di immissione cessa di pieno diritto quando nell'insediamento produttivo vengono modificati i processi produttivi per i quali era stata rilasciata l'autorizzazione.

Nel caso di revoca della concessione nessun diritto potrà essere vantato nei confronti del Comune da parte del titolare della concessione.

Scarichi in contrasto con i d.lgs. n. 152/99 e successive integrazioni e modifiche potranno venire chiusi d'ufficio addebitando al titolare le spese per i relativi lavori.

Per le acque di lavorazione, deve essere previsto un pozzetto di campionamento a monte dell'immissione in fognatura, in suolo privato e facilmente accessibile da parte delle autorità competenti.

Per particolari stabilimenti che svolgono attività industriali o commerciali con rischio di deposizione di sostanze pericolose sulle superfici impermeabili scoperte (art. 113 del D.Lgs. n.152/06), potrà essere richiesta la realizzazione di vasche di "RACCOLTA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA".

Art. 11

(Scarichi particolari)

L'Ufficio Tecnico può imporre, con provvedimento motivato, particolari condizioni per l'immissione in fognatura di quegli scarichi civili e produttivi che, pur essendo accettabili qualitativamente, possono creare disfunzioni nel servizio di fognatura ed in quello di depurazione, a causa della quantità e variabilità dei volumi scaricati.

Art. 12

(Autorizzazione provvisoria e definitiva)

Il responsabile dell'Area Tecnica, verificato il rispetto delle condizioni prescritte dal presente Regolamento, per le unità immobiliari civili ed assimilabili in possesso di regolare concessione edilizia, emette provvedimento di autorizzazione definitiva.

Per le unità immobiliari civili ed assimilabili realizzati in assenza di titolo edilizio e per le quali non è stato rilasciato il permesso di costruire in sanatoria, l'autorizzazione all'allaccio ed allo scarico vengono rilasciati in via provvisoria, con obbligo del richiedente di regolarizzare la pratica di sanatoria edilizia entro dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Decorso il termine di cui sopra verranno applicate le sanzioni previste dai successivi articoli 30 e 31.

Per gli scarichi industriali, ai sensi dei d.lgs. n. 152/06, l'autorizzazione è valida per i quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'articolo 108 del d.lgs. n. 152/06, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

CAPO IV
PROCEDURE AMMINISTRATIVE E NORME TECNICHE
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 13

(Allacci in fognatura)

Nelle zone servite da fognatura, sul suolo pubblico, l'Amministrazione porrà in opera adeguati pozzetti di allaccio.

L'allaccio deve essere richiesto obbligatoriamente per l'intero fabbricato, qualunque sia il numero delle unità immobiliari che lo costituiscono, ad eccezione dei locali e/o unità immobiliari che godono di condotta di scarico autonoma.

Per i fabbricati su cui insistono unità immobiliari non suscettibili di sanatoria, è consentito l'allaccio parziale esclusivamente a tutte le unità immobiliari in possesso di regolare permesso di costruire o altro titolo edilizio. L'Ufficio Tecnico indicherà alle utenze, i punti di allaccio alla fognatura pubblica.

L'Amministrazione provvede, a proprio carico ed onere, alla realizzazione di pozzetti d'allaccio posizionati ad una distanza tra gli stessi, normalmente, di 25 metri.

L'Amministrazione garantisce altresì, a proprio carico ed onere, la realizzazione di pozzetti di allaccio ubicati a distanze inferiori a quella fissata al precedente comma, esclusivamente in tutti quei casi che, ad insindacabile giudizio del responsabile del Settore Area Tecnica, non sia tecnicamente possibile l'allaccio a quelli esistenti.

L'Amministrazione garantisce, a proprio carico ed onere, la realizzazione dei pozzetti di allaccio di cui ai precedenti commi, delle relative opere di collegamento al collettore principale fino ad una distanza massima tra pozzetto d'allaccio e collettore principale, misurata ortogonalmente a quest'ultimo, di 10 metri.

E' facoltà del cittadino che intenda collegare il proprio immobile alla condotta fognaria e per il quale sia necessario realizzare pozzetti di allaccio a distanze superiori a 10 metri dal collettore principale, singolarmente o in concorso con altri, di realizzare tratti di rete fognaria (condotta secondaria, pozzetti d'ispezione e d'allaccio, ecc.) mancanti. In tal caso, il progetto e la realizzazione delle opere necessarie dovranno essere effettuate a cura e spese del richiedente, sulla base delle indicazioni fornite dal Settore Area Tecnica in funzione delle utenze attuali e future da servire. Le spese sostenute per la realizzazione dei tratti di rete mancanti saranno detratte dalle somme dovute a titolo di canone d'allaccio di cui al successivo art. 26. Qualora tali spese eccedano le somme dovute a titolo di canone di allaccio, nulla è dovuto ai privati da parte dell'Amministrazione comunale.

Una volta eseguite, tutte le opere insistenti sul suolo pubblico, anche se costruite da privati, a norma del successivo art. 22 rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Per allacciamenti s'intendono tutte le opere che, partendo dall'esterno del muro perimetrale o dal confine della proprietà, pervengono al pozzetto d'allaccio predisposto dall'ente.

La costruzione degli allacciamenti è a totale carico dell'utente.

E' fatto divieto ai cittadini di eseguire scavi o rimuovere chiusini di qualsiasi natura sulla pubblica via senza particolari autorizzazioni rilasciate dal Settore Area Tecnica.

Qualora, in dipendenza di quanto sopra, si rendesse necessaria la manomissione delle pavimentazioni stradali, dei marciapiedi, o di altre aree soggette a transito pubblico, gli interessati, prima di dare inizio al lavoro, dovranno ottenere dal Settore Area Tecnica regolare autorizzazione.

Tutte le utenze dovranno, prima di allacciare i propri scarichi alle fognature comunali, predisporre opportuni pozzetti sifonati.

Le utenze dovranno realizzare i pozzetti in modo che siano ispezionabili e atti al prelievo di campionatura per il controllo dell'effluente.

In ogni caso a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque di qualsiasi provenienza tendenti a diluire o a modificare i parametri dell'effluente scaricato.

I fognoli di immissione e di allacciamento dovranno avere, di norma, diametro interno non inferiore a cm. 15 e pendenza non inferiore all'1%, salvo espressa deroga del Settore Area Tecnica; gli stessi dovranno essere realizzati in materiali classificati idonei per l'impiego in fognatura dalle norme UNI o DIN.

L'Ufficio Tecnico si riserva la facoltà di razionalizzare le immissioni in fognatura.

Ogni opera dovrà essere eseguita sempre sotto la piena responsabilità del proprietario, il quale è tenuto ad adottare tutte le precauzioni previste dalle vigenti disposizioni o impartite dal Comune per evitare pericoli alla viabilità o danni a terzi.

Ai lavori di manutenzione, pulizia e riparazione delle tubazioni, sia all'interno che all'esterno degli edifici, fino al punto di immissione nel collettore principale, è sempre tenuto il proprietario dello stabile, o i proprietari in solido tra loro, che li effettueranno a loro cura e spese.

Il Gestore degli impianti fognari e/o depurativi ed il Comune non rispondono per i danni derivati da rigurgiti nel tratto di rete privata a causa di carico o occlusione della pubblica fognatura.

Vige pertanto la raccomandazione per l'utente della fognatura di dotare il proprio impianto di efficaci apparecchi di "non ritorno" atti a prevenire il fenomeno di rigurgito dal collettore pubblico.

Art. 14

(Limitazioni all'autorizzazione allo scarico)

L'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura si limita alla unità immobiliare per la quale è stata richiesta e per quella consistenza d'esso che risulta dagli atti depositati.

Pertanto, non potranno allacciarsi altre parti degli stabili e tantomeno stabili contigui, anche se dello stesso proprietario, senza aver prima ottenuto la relativa autorizzazione.

In caso di inosservanza dei commi precedenti, si applicano le sanzioni amministrative di cui al successivo art. 31.

Il responsabile del Settore Area Tecnica, accertata l'inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento ed alle eventuali condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione alla immissione in fognatura, può emettere provvedimento motivato di revoca della autorizzazione.

Art. 15

(Impianti di sollevamento)

Quando sia constatata l'impossibilità di immettere gli scarichi privati per gravità nella fognatura comunale, il responsabile dell'Area Tecnica potrà, su richiesta dell'interessato, autorizzare l'installazione di impianti meccanici di elevazione con condutture perfettamente impermeabili, allo scopo di immettere le acque reflue nei collettori medesimi. Il privato dovrà presentare all'uopo idonea documentazione con indicazione del tipo e portata della pompa, quota e sezione quotata, ecc.

Tali impianti devono essere muniti e collegati a idonei scaricatori di emergenza, tali da entrare automaticamente in funzione in caso di interruzione di fornitura di energia.

Qualora per ragioni plano - altimetriche non risulti possibile l'installazione di scarichi di emergenza, le stazioni di sollevamento devono, in aggiunta alla normale alimentazione di energia, essere munite di autonomi gruppi energetici.

I proprietari dovranno adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati da tale situazione.

Per nessun motivo, comunque, il Comune potrà essere ritenuto responsabile di danni che, in dipendenza di tale situazione potessero insorgere.

Art. 16

(Allacci multipli)

È ammesso che due o più fabbricati siano allacciati in unico punto nella rete urbana, sempreché ne sia fatta specifica domanda documentata all'Ufficio Tecnico che, previa verifica del progetto, ne dia la relativa autorizzazione.

Art. 17

(Allacci alla fognatura di fabbricati preesistenti)

I proprietari degli stabili preesistenti alla fognatura devono provvedere, a loro cura e spese, alla eliminazione di eventuali pozzi neri, fosse settiche esistenti o altri sistemi di trattamento e, nello stesso tempo, all'allacciamento della canalizzazione interna alla fognatura pubblica ed all'esecuzione dei lavori previsti nel presente Regolamento.

Una volta deviate le acque reflue nella fognatura comunale, e dunque posti fuori servizio sia i pozzi neri che quelli disperdenti, si dovrà procedere allo svuotamento, al lavaggio ed alla disinfezione.

Art. 18

(Allacci provvisori)

Il Settore Area Tecnica può permettere allacciamenti provvisori a servizio dei cantieri per la costruzione di nuovi edifici. Ove possibile, è fatto obbligo di creare allacciamenti provvisori utilizzabili, successivamente, in via definitiva.

Art. 19

(Ventilazione dei collettori fognari)

È facoltà del Settore Area Tecnica prescrivere, in caso di necessità, il prolungamento delle colonne verticali di scarico delle acque nere oltre il tetto, con l'eventuale riduzione dei diametri, allo scopo di assicurare la ventilazione della rete di fognatura urbana.

Art. 20

(Predisposizione di imbocchi nella pubblica fognatura)

Nell'imminenza della costruzione di invasi collettori pubblici stradali o della loro sostituzione, i proprietari di terreni interessati saranno invitati a fornire ogni utile indicazione circa i futuri pozzetti di allaccio, al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di predisporre tutti gli innesti che saranno ritenuti necessari sui collettori stradali medesimi.

Art. 21

(Prescrizioni tecniche per la progettazione di fognature interne)

Le colonne verticali di scarico delle acque nere dovranno essere collegate, tramite reti interne, alla tubazione di uscita dotata di idoneo pozzetto munito chiusino per le ispezioni, ubicato entro la proprietà privata.

Ai piedi delle colonne verticali e nei punti di incrocio della rete interna debbono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione con fondo sagomato per impedire il deposito di materiali.

Le condotte interne dei fabbricati, eseguite in orizzontale, dovranno essere costituite da tubi in materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile all'azione chimica (corrosione) e meccanica (abrasione) delle acque che le percorrono, assicurare inoltre la perfetta impermeabilità dei vari manufatti levigati internamente.

Per quanto possibile le condotte interne dovranno avere pendenza non inferiore allo 0,5% e tali da consentire il loro autolavaggio.

È comunque vietato l'utilizzo di canalizzazioni in cemento pressato per l'esecuzione dei fognoli di allaccio alla fognatura comunale da realizzarsi nella sede stradale o del marciapiede.

Tutti gli apparecchi per l'evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete fognaria dovranno essere muniti di chiusura idraulica e sifone a tenuta stagna.

L'Ufficio Tecnico potrà chiedere, a proprio insindacabile giudizio, i calcoli idraulici per il dimensionamento delle condutture quando le aree private da servire sono di notevoli dimensioni.

Art. 22

(Proprietà delle tubazioni)

Tutti i manufatti fognari realizzati in sede di marciapiede e stradale rimarranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale, anche se costruiti da privati.

Art. 23

(Servitù di fognatura)

Quando il proprietario del fondo non ha possibilità di scaricare le acque nere e meteoriche nella pubblica fognatura, se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, salvo le separate osservazioni, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, l'istituzione di una servitù di scarico coattivo ai sensi dell'art. 1043 del Codice Civile.

Quando la costruzione di una rete fognaria comunale sgravi la proprietà servente da tale obbligo, il proprietario del fondo dominante è obbligato ad eliminare la servitù predetta.

Se il fondo servente è dotato di propria canalizzazione, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione delle acque nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano idonee allo scopo (art. 1034 del Codice Civile).

In ogni caso i progetti per l'attraversamento dovranno essere approvati dal responsabile del Settore Area Tecnica.

Art. 24

(Verifiche e controlli)

Tutte le utenze allacciate alle pubbliche fognature, sono soggette a verifiche e controlli.

Il Settore Area Tecnica, l'Ente Gestore degli impianti fognari e/o depurativi e l'Autorità Sanitaria competente possono compiere controlli e verifiche per il corretto funzionamento delle strutture, il rispetto dei limiti imposti dal presente Regolamento e delle norme indicate nel provvedimento autorizzativo.

Art. 25

(Sversamenti accidentali)

Qualora si verificano eventi accidentali, che possono comportare l'immissione nella fognatura comunale di scarichi o comunque di sostanze liquide o idrosolubili non conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, è fatto obbligo darne immediata comunicazione al Comune, nonché di adottare tutte le misure necessarie per contenere l'inquinamento prodotto e limitare i danni alla fognatura stessa e all'impianto centralizzato di depurazione e in ogni caso al corpo ricettore terminale.

CAPO V

CANONI E CAUZIONI

Art. 26

(Canone di allaccio e cauzione)

Per ciascuna unità immobiliare, all'atto della richiesta di allaccio alla pubblica fognatura dovrà essere corrisposta, quale diritto fisso di allaccio, determinata in sede di prima applicazione in € 30,00;

Nel caso in cui un unico soggetto richiedente debba regolarizzare la posizione di un numero di unità immobiliari superiore a sei, è consentita la rateizzazione delle somme complessive derivanti dall'applicazione dei canoni di allaccio in tre rate bimestrali di uguale importo, non gravate da interessi, decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di allaccio.

Prima dell'esecuzione da parte di privati di qualsiasi opera su suolo pubblico, dovrà essere versata una cauzione o deposito di polizza fideiussoria, a titolo di cauzione per eventuali danni cagionati all'Ente, di importo stabilito dall'Ufficio Tecnico comunale e comunque non inferiore a € 50,00 per metro lineare di condotta.

Le cauzioni o polizze fideiussorie non potranno essere svincolate prima di dodici mesi dalla data di acquisizione della comunicazione di ultimazione dei lavori.

Il soggetto autorizzato, entro tale periodo, deve trasmettere all' Ufficio Tecnico comunale apposita richiesta di svincolo della cauzione corredata dalla prescritta dichiarazione di regolare esecuzione corredata da documentazione fotografica, redatta (ai sensi D.P.R. 445/2000 ed s.m.i.) dal tecnico direttore dei lavori con cui viene attestata la data di ultimazione lavori nonché la loro regolarità in conformità a quanto autorizzato o

concesso, trascorso il termine di cui al paragrafo potrà essere autorizzato lo svincolo della cauzione o della polizza fideiussoria.

Art. 27

(Canone per il servizio)

Il canone di depurazione e fognatura verrà applicato normalmente alla fatturazione relativa al consumo idrico di ogni singolo utenza, in maniera proporzionale al consumo idrico stesso.

Tutti i soggetti che provvedono, in tutto o in parte, autonomamente all'approvvigionamento idrico (pozzi, derivazioni autorizzate, etc.), devono richiedere all'Amministrazione, l'installazione di contatori del tipo elettronico a proprie cure e spese.

Per le sole utenze domestiche, in deroga all'obbligo di installazione dei contatori di cui al punto precedente, per la fatturazione relativa all'impianto fognario e depurativo, è adottato il consumo forfetario calcolato in 300 mc/annui per utenza. Tale consumo è ridotto nella misura del 50% per le utenze non residenti.

Per le attività produttive, l'Amministrazione, Ente Gestore degli impianti fognari e/o depurativi si riserva la facoltà di imporre l'installazione di misuratori di portata sullo scarico, secondo modalità che saranno stabilite con delibera di Giunta comunale.

CAPO VI

PENALI, REVOCHE E RISARCIMENTO DANNI

Art. 28

(Responsabilità e risarcimento per danni)

Chiunque non ottemperando in tutto o in parte alle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nel provvedimento di autorizzazione allo scarico, causa un danno alle strutture fognario-depurative o provoca inconvenienti al servizio suddetto, è tenuto, oltre al pagamento della sanzione amministrativa prevista dagli articoli 30 e 31, al risarcimento dei danni causati, la cui entità è stabilita, con provvedimento motivato, dall'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 29

(Danno ambientale)

A chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo, in violazione alle norme del presente Regolamento, provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo, alle risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza di bonifica e di ripristino delle aree e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento. E' fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale.

Art. 30

(Scarichi abusivi e violazioni)

In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico o di mancanza di autorizzazione allo scarico l'autorità competente al controllo procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida ed alla contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Salvo che il fatto non costituisca reato penale, vengono applicate le sanzioni di cui all'art. 133 del D.Lgs. 152/06 per:

- a) il superamento dei valori fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5 del D.Lgs. 152/99, e violazioni delle prescrizioni concernente l'installazione per la misurazione di portate e dei volumi;

- b) aver effettuato scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianto pubblico di depurazione, senza l'autorizzazione di cui al presente Regolamento, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- c) aver effettuato o mantenuto, al di fuori delle ipotesi di cui al punto a), uno scarico di acque reflue industriali senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e le altre norme tecniche fissate per i medesimi scarichi industriali dal presente Regolamento;
- d) l'inosservanza del divieto di smaltimento dei fanghi, previsto dall'art. 127 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Art. 31

(Disposizioni comunali)

Fatte salve le maggiori sanzioni stabilite dall'art. 30 comma 2, chiunque allacci la propria condotta fognaria alla fognatura comunale senza che sia intervenuta la prescritta autorizzazione di cui all'art. 12, è punibile con una sanzione amministrativa, per danno e oneri derivanti all'Amministrazione comunale, da € 1.033,00 a € 10.329,00, fermo restando l'obbligo di regolarizzare l'allaccio abusivamente eseguito.

Fatte salve le maggiori sanzioni stabilite dall'art. 30 comma 2, l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nell'atto autorizzativo, ad eccezione di quella contemplata dal precedente comma 1, è punibile con una sanzione amministrativa, per danno e oneri derivanti all'Amministrazione comunale, da € 516,00 a € 2.582,00.

Art. 32

(Adeguamento alle nuove disposizioni di legge)

Il Presente Regolamento sarà, senza alcuna formalità, aggiornato a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge nazionali o regionali che disciplinano la materia.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34

(Norme transitorie)

Le utenze civili e produttive esistenti di cui all'art. 5, hanno 90 giorni di tempo dall'entrata in vigore del presente Regolamento per adeguare la propria posizione a quanto in esso contenuto.

Decorso tale periodo, quando le violazioni effettuate non costituiscono reato più grave contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti, si applicheranno le sanzioni amministrative di cui agli articoli 30 e 31.

Art. 35

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento sarà depositato per un periodo di giorni 10 (dieci) presso la Segreteria Comunale da effettuare successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione. Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'Albo Pretorio. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di compimento del periodo di deposito. Dalla data di cui al precedente comma 3 si intendono abrogate e sostituite le precedenti disposizioni regolamentari in materia contrastanti con quelle del presente Regolamento.